



COMUNE DI CASORIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ente Capofila

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria - Afragola ed Arzano

Gara indetta dal Comune di Afragola

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARI, GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMU.

Art. 1 - Oggetto del contratto e caratteristiche degli interventi.

Il contratto ha per oggetto l'appalto delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese attività connesse, propedeutiche e strumentali, per la riscossione delle seguenti entrate: TARI, TARES ed IMU.

Più in particolare, il contratto ha per oggetto le seguenti specifiche attività:

1. gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI;
2. accertamento e riscossione coattiva della TARES;
3. riscossione coattiva dell'IMU.

Di seguito viene indicato, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, per le entrate oggetto di affidamento, la richiesta minima:

1. TARI (Tassa Rifiuti)

Principali operazioni

- a) Acquisizione e data entry della denunce e delle variazioni e formazione elenco soggetti passivi TARI;
- b) Emissione degli avvisi di pagamento;
- c) Rendicontazione dei versamenti;
- d) Predisposizione dei solleciti di pagamento;

- e) Aggiornamento costante di tutte le variazioni dei parametri riguardanti i singoli utenti;
- f) Riscossione coattiva degli importi non pagati entro i termini previsti;
- g) Bonifica e/o integrazione dei dati ricevuti, con correzione delle anomalie riscontrate nel corso dell'attività di verifica. A tale scopo potranno essere utilizzati questionari, convocazioni dell'utente, riscontri tra banche dati, verifiche sul territorio e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza del dato;
- h) Individuazione delle posizioni contributive irregolari attraverso procedure di incrocio informatico ed eventuali rilevazioni dirette, con emissione degli avvisi di accertamento in tempo reale;
- i) Generazione della lista di controllo contenente gli omessi, parziali o tardivi versamenti, nonché le omesse denunce, elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento;
- j) Predisposizione degli avvisi di accertamento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale, entro i termini di legge, garantendo la successiva gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello di *front office*;
- k) Attività di rendicontazione dei pagamenti derivanti dall'attività di accertamento;
- l) Gestione di tutte le fasi delle procedure di recupero coattivo, tramite ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910, a fronte degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento che risultino correttamente notificati e che non risultino pagati;
- m) Rendicontazione delle riscossioni coattive, separata da quella delle riscossioni spontanee e da quella a seguito delle attività di accertamento.

2. TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)

Principali operazioni

- a) Predisposizione dei solleciti di pagamento;
- b) Riscossione coattiva degli importi non pagati entro i termini previsti;
- c) Rendicontazione delle riscossioni coattive, separata da quella delle riscossioni spontanee;
- d) Bonifica e/o integrazione dei dati ricevuti, con correzione delle anomalie riscontrate nel corso dell'attività di verifica. A tale scopo potranno essere utilizzati questionari, convocazioni dell'utente, riscontri tra banche dati, verifiche sul territorio e quant'altro necessario per il raggiungimento della certezza del dato;
- e) Individuazione delle posizioni contributive irregolari attraverso procedure di incrocio informatico ed eventuali rilevazioni dirette, con emissione degli avvisi di

accertamento in tempo reale;

- f) Generazione della lista di controllo contenente gli omessi, parziali o tardivi versamenti, nonché le omesse denunce, elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento;
- g) Predisposizione degli avvisi di accertamento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale, entro i termini di legge, garantendo la successiva gestione dei rapporti con il pubblico presso lo sportello di front-office;
- h) Attività di rendicontazione dei pagamenti derivanti dall'attività di accertamento;
- i) Gestione di tutte le fasi delle procedure di recupero coattivo, tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, a fronte degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento, che risultino correttamente notificati e che non risultino pagati;
- j) Rendicontazione delle riscossioni coattive, separata da quella a seguito delle attività di accertamento.

3. IMU (Imposta Municipale Unica sugli immobili)

Principali operazioni

- a) Le attività per la gestione di tutte le fasi delle procedure di recupero coattivo, tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, a fronte degli atti di accertamento che risultino correttamente notificati e che non risultino pagati;
- b) La rendicontazione della riscossione coattiva.

Si precisa che eventuali modifiche normative, intervenute successivamente all'approvazione del presente capitolato, fermo restando l'invarianza del corrispettivo, saranno oggetto di nuova contrattazione, sempreché non comportino modifiche sostanziali alle modalità di gestione dei tributi; in tal caso le attività inerenti il tributo oggetto di modifica non saranno più oggetto della presente concessione e tutti gli obblighi della stazione appaltante e della ditta aggiudicataria cesseranno di avere effetto.

Art. 2 – Valore della concessione

Il valore totale della concessione, secondo il disposto dell'art. 167, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stimato in euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), oltre IVA se dovuta, per tutti gli anni di durata della concessione (anni cinque) ed è calcolato in modo presuntivo in base agli incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto. Il valore della concessione è, inoltre, indicato in modo presuntivo sulla base degli ultimi consuntivi in possesso del Comune inerenti le somme riscosse e in base agli aggi massimi posti a base d'asta. Si precisa

espressamente che la redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario e pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero).

Art. 3 - Gestione del contenzioso.

La gestione del contenzioso tributario, relativa ai medesimi tributi oggetto del presente capitolato, sarà trattata direttamente dalla società concessionaria, senza altri oneri per l'Ente. La società concessionaria avrà l'obbligo di costituirsi in Giudizio per tutti i ricorsi. Il Comune attraverso le proprie strutture organizzative competenti, ha diritto a qualsiasi forma di controllo sulla società e sulle sue attività poste in essere. Il Comune, attraverso le medesime strutture organizzative competenti, ha facoltà di esprimere specifici indirizzi relativi a contenzioni di particolare rilievo economico o suscettibili di avere un carattere "seriale". La società fornirà al Comune un *report* trimestrale sullo stato del contenzioso, anche attraverso eventuali legali nominati.

Art. 4 - Norme relative ai mezzi di riscossione.

Il Concessionario procederà a tutte le attività inerenti l'emissione delle ingiunzioni fiscali. Laddove modifiche normative consentano di utilizzare altri mezzi di riscossione e il Comune lo richieda, il Concessionario procederà a tutte le attività necessarie per la riscossione coattiva, come richiesto dal Comune.

Art. 5 - Pagamenti.

Tutti i pagamenti che, per qualunque delle causali oggetto della presente convenzione, i contribuenti e/o i soggetti debitori sono tenuti ad effettuare saranno eseguiti con le seguenti modalità:

1) Ove consentito dalla legge, pagamenti a mezzo bollettini postali sui conti correnti postali intestati e gestiti dal Comune di Afragola.

Il Comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti postali al Concessionario. Sarà predisposta una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante. In tal caso il Comune provvederà al pagamento dell'aggio dovuto al concessionario entro 10 giorni dalla presentazione della fattura, da emettersi in conformità alle previsioni di seguito riportate in merito alle modalità di erogazione dell'aggio. Le riscossioni delle singole entrate oggetto della concessione affluiranno su conti correnti postali intestati al Comune di Afragola (in numero di tre per ogni singola entrata, di cui uno per la riscossione spontanea, uno per la riscossione accertamenti

e uno per la riscossione coattiva). L'aggio per le attività della società dovrà essere versato in rate trimestrali posticipate.

2) Pagamenti a mezzo modelli F24.

Art. 6 - Personale.

Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario medesimo. La società concessionaria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone indenne e sollevato il Comune. La società concessionaria nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normative di riferimento.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società concessionaria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.

Il personale addetto al servizio di riscossione e/o di accertamento dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti sia nei confronti del Comune sia nei confronti di terzi. Il concessionario adotta tutti gli accorgimenti organizzativi necessari per la tutela della *privacy* dei contribuenti.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 50 del 2016 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), nel caso di assunzione di nuovo personale per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato, assorbirà prioritariamente il personale operante esclusivamente per il Comune di Afragola già in servizio presso il precedente concessionario, previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero di lavoratori che la qualifica degli stessi devono essere armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecniche - organizzative previste per l'erogazione del servizio. alle condizioni contrattuali ritenute più opportune per lo svolgimento del servizio sul territorio comunale.

Art. 7 - Durata.

La durata del presente affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo verbale di esecuzione anticipata come per legge, ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Art. 8 - Corrispettivi

A compenso delle prestazioni di cui all'articolo 1 il Comune corrisponderà al concessionario per tutta la durata del rapporto contrattuale e sue eventuali proroghe, un corrispettivo dell'affidamento (aggio) nelle seguenti misure, diminuite tutte dell'unico ribasso offerto dal Concessionario in fase di gara sui valori così come di seguito:

- a) un aggio del 2,00% (dueper cento) sulle riscossioni volontarie conseguite a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento da parte dei contribuenti per quanto concerne la TARI;
- b) un aggio del 12,80% (dodicivirgolaottantaper cento) sulle riscossioni conseguenti all'attività accertamento della TARI, della TARES, posta in essere dal concessionario;
- c) un aggio del 20% (ventiper cento) per la riscossione coattiva.

L'aggio sulle riscossioni, al netto del ribasso, di cui al precedente punto lettera b), sarà maggiorato del 25% qualora la riscossione avvenga entro e non oltre il secondo anno dalla data in cui il pagamento era dovuto. Lo stesso aggio sarà maggiorato del 12.5% qualora la riscossione avvenga oltre il secondo anno ed entro e non oltre il terzo anno dalla data in cui il pagamento era dovuto.

L'aggio sulle riscossioni, al netto del ribasso, di cui al precedente punto lettera c), sarà maggiorato del 25 % qualora la riscossione avvenga entro e non oltre il secondo anno da quando l'accertamento è divenuto definitivo. Lo stesso aggio sarà maggiorato del 12.5% qualora la riscossione avvenga oltre il secondo anno ed entro e non oltre il terzo anno da quando l'accertamento è divenuto definitivo.

Tali aggi saranno contabilizzati e corrisposti nelle misure sopra indicate sulle somme effettivamente riscosse dall'Amministrazione Comunale.

Gli aggi costituiranno gli unici corrispettivi dovuti al Concessionario e varranno a soddisfare tutte le spese e gli oneri sostenuti nell'esecuzione del servizio, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese postali che rimarranno a totale carico del Concessionario.

Il Comune non effettuerà alcun versamento al Concessionario sino all'avvenuto incasso del minimo garantito annuale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Qualora l'aggio del Concessionario, calcolato sul totale delle riscossioni annuali, sia superiore alla differenza tra il totale delle riscossioni annuali e il minimo garantito annuale, il Comune verserà al

Concessionario esclusivamente la parte di incassi che eccede il minimo garantito che costituirà a tutti gli effetti la misura dell'aggio dovuta al Concessionario per le attività dell'anno in oggetto, senza possibilità di successivo addebito e ristoro della differenza.

Gli aggi non sono soggetti a revisione e restano invariati per la durata dell'appalto.

Art. 9 - Banca dati e collegamento telematico.

L'Amministrazione Comunale fornirà al Concessionario la documentazione informatica e cartacea, attualmente in suo possesso.

Il Concessionario si obbliga, comunque, ad elaborare una banca dati utilizzando la documentazione fornita dall'Amministrazione Comunale ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

La banca dati gestita dal Concessionario deve essere visibile al Comune; pertanto il Concessionario dovrà stabilire con il Comune un collegamento telematico che gli consenta la visualizzazione degli archivi informatici.

La Società dovrà implementare il Sistema Informativo Territoriale (SIT), consistente nel completamento della banca dati comunale degli immobili e degli oggetti di imposta.

La Società dovrà, una volta messo a regime il S.I.T. e trasfuso in esso tutte le informazioni contenute nelle diverse banche dati di proprietà dell'Ente, procedere ad una verifica sul territorio di tutti gli immobili che non risultino accatastati né classati.

Gli uffici dell'Ente preposti al controllo devono essere abilitati alla consultazione telematica della banca dati. Tutte le spese per il collegamento telematico e per il software di gestione della banca dati sono a carico del concessionario. La mancata realizzazione del collegamento telematico con le modalità e per le finalità sopra indicate entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto o, se precedente, dalla consegna sotto riserva di legge costituisce causa di revoca dell'affidamento. Parimenti, l'interruzione di tale collegamento per un periodo pari o superiore a 10 giorni consecutivi costituisce causa di revoca dell'affidamento.

Alla cessazione del rapporto contrattuale, indipendentemente dalle cause che la cessazione abbiano determinato, la banca dati, benché realizzata e/o integrata dal Concessionario, resta di piena ed incondizionata proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Verifiche e controlli.

Il Concessionario dovrà nominare, all'atto della consegna del servizio, un coordinatore di tutte le attività previste nella presente convenzione al quale l'Amministrazione Comunale dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni impartite dai competenti settori comunali per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Il Concessionario dovrà adoperarsi nel controllo della condizione dei servizi di cui al presente contratto con la massima cura e tempestività con l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l'espletamento del servizio che possano impedire il regolare svolgimento dello stesso.

Per le attività espletate, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente ed in ogni caso entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla richiesta.

Il Comune ha il potere di procedere, previa richiesta formale, a mezzo di propri organi (Collegio dei Revisori, Segretario Generale e i Dirigenti Comunali o altri soggetti appositamente incaricati singolarmente e/o collegialmente ed anche in forma autonoma ove ritenuto opportuno) ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. Il concessionario per mezzo del suo Coordinatore dovrà tenersi a disposizione degli Organi e/o uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Art. 11 - Materiale e attrezzature.

Il Concessionario provvederà direttamente a tutte le prestazioni previste dal presente contratto con mezzi e attrezzature proprie, ivi compresi i locali necessari per lo svolgimento del servizio, senza diritto ad alcun compenso ulteriore e/o aggiuntivo rispetto agli aggi.

Art. 12 - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario per l'erogazione del servizio dovrà utilizzare, a proprie spese, una sede sita nel territorio comunale che dovrà essere decorosamente attrezzata e arredata a cura e spese del Concessionario medesimo.

L'ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni.

Il personale addetto al servizio è tenuto ad essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio in generale, con particolare riguardo alle mansioni e alle operazioni da espletare e dovrà sempre tenere una condotta irreprensibile e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando consapevolezza delle particolari circostanze cui dovrà fare fronte.

Il concessionario deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle attività ed ai materiali di utilizzo.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nell'esecuzione di tutti i servizi e nella gestione di cui al presente capitolato speciale d'appalto, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sul Concessionario restandone sollevata l'Amministrazione Comunale ed i propri funzionari.

Il Concessionario avrà, inoltre, l'obbligo di attivare nel territorio del Comune uno sportello aperto al pubblico per almeno 6 giorni a settimana di mattina e per almeno due 2 giorni a settimana di pomeriggio. I giorni e gli orari di apertura al pubblico saranno concordati con l'Amministratore, anche in caso di eventuali modifiche.

Art. 13 - Obblighi del Comune.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli Uffici competenti, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Il Comune provvederà, altresì, con il Direttore dell'esecuzione e/o in assenza di nomina di quest'ultimo con il RUP a garantire un utile e fattivo collegamento tra il concessionario ed il Comune.

Art. 14 - Stipula e durata del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace è stipulato apposito contratto tra il Comune di Afragola e l'impresa concessionaria. Il servizio ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla sottoscrizione di idoneo contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo verbale di esecuzione anticipata.

L'impresa concessionaria, ove necessario ad insindacabile giudizio del Comune, si impegna comunque a continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, sino al subentro di nuovo concessionario.

Art. 15 - Obblighi successivi alla scadenza dell'affidamento.

Per i servizi in affidamento, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla scadenza dell'affidamento, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri e alla documentazione della gestione contabile dell'affidamento, anche la seguente documentazione:

- originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
- gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;

- elenco dei ricorsi pendenti;
- gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo dell'entrata;
- ogni altra informazione e/o documentazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate oggetto del presente capitolato.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, quali scansioni digitali per i documenti prodotti da terzi e, con riferimento ad elenchi, dati ed archivi, in formato *excel* o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

Resta fermo quanto previsto dal precedente articolo in relazione alla banca dati.

Art. 16 - Spese e oneri a carico del concessionario esecutore

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, oneri, contributi previdenziali e assicurativi di legge previsti a carico del datore di lavoro per la fornitura della manodopera.

Sono, altresì, a carico del Concessionario esecutore le spese necessarie a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione individuale, e dei prodotti da impiegare idonei a soddisfare le esigenze di igiene e sicurezza così come gravano sul concessionario le spese inerenti all'assistenza sanitaria che la stessa è tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dai propri dipendenti.

Art. 17 - Cauzione Definitiva e Polizze.

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le attività, degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla sua esecuzione, il Concessionario stipulerà con istituto bancario/assicurativo e/o intermediario finanziario abilitato al rilascio di garanzie in favore di enti pubblici una polizza *fidejussoria ex art. 103 co. 1*, attivabile a prima richiesta e senza preventiva escussione del debitore principale, pari al 10% del valore della concessione, della stessa durata dell'affidamento. Tale polizza verrà svincolata come per legge, a seguito della verifica della piena osservanza di tutti gli obblighi contrattuali ivi compresi quelli successivi alla scadenza della presente convenzione. Tale polizza fideiussoria costituisce contratto di garanzia autonoma rispetto alle sorti del contratto cui accede.

- alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per persone e cose, con massimali non inferiore ad € 2.500.000,00 per ogni sinistro/anno;

- a sottoscrivere oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del concessionario. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro/danno.

Art. 18 - Revoca dell'affidamento e clausole risolutive espresse.

Ove, nel corso del contratto, fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Qualora invece tali provvedimenti dovessero determinare l'abolizione di una delle entrate o la contrazione dei volumi di accertamento di competenza di una delle entrate oltre il 20% rispetto a quelli verificati l'anno precedente, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata Determinazione Dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 30 giorni consecutivi per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;
- b. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- c. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- e. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria;
- f. sospensione o abbandono del servizio;
- g. continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;

h. violazione del divieto di cessione del contratto;

i. inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto;

Il contratto si risolverà di diritto in tutti gli altri casi di inadempimento da parte del concessionario delle obbligazioni da esso assunte, come previste dall'atto di affidamento e dal relativa capitolato d'onori.

Art. 19 - Penali.

Nel caso di inadempienza degli obblighi stabiliti con il presente capitolato speciale, formalmente contestata dal Comune, si applicherà a carico del concessionario una penale di € 100,00 al giorno fino al ripristino dello stato di osservanza degli obblighi.

Nel caso in cui la medesima tipologia di inadempienza sia riscontrata una seconda volta entro e non oltre 1 anno dalla precedente, l'importo giornaliero della penale applicata per detta seconda inadempienza sarà pari a € 200,00 al giorno fino al ripristino dello stato di osservanza degli obblighi. Nel caso in cui la medesima tipologia di inadempienza sia riscontrata una terza volta entro e non oltre 1 anno dalla precedente, l'importo giornaliero della penale applicata per detta terza inadempienza sarà pari a € 300,00 al giorno fino al ripristino dello stato di osservanza degli obblighi.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune al Concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

4. L'applicazione delle penali non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta del Comune.

Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione prestata ed il Concessionario dovrà procedere al ripristino ai sensi del medesimo articolo del presente capitolato.

6. Tutti i provvedimenti applicativi delle penali dovranno essere comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione di cui al Dm n. 89 del 2000.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

E' nulla, in quanto vietata, la cessione del contratto, anche temporanea e/o parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma effettuata.

Art. 21 - Spese contrattuali e varie a carico del Concessionario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tra tali spese sono comprese quelle per bolli e qualsiasi altra imposta, tassa o diritto secondo le Leggi vigenti.

Art. 22 - Norma di chiusura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio della concessione del servizio, in tutto o in parte, anche in pendenza di stipula del contratto, tenuto conto della necessità, urgente e improrogabile, di consentire all'Ente di ottenere quanto prima il regolare incasso dei tributi oggetto dello stesso appalto, previa efficacia della determinazione di aggiudicazione.

Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2014 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Afragola). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione trasmessa all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo URL del sito del Comune in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 24 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Afragola, laddove compatibili con le disposizioni del D.lgs 50/2016.

Art. 25 - Tutela dati.

Tutte le informazioni necessarie per l'erogazione dei servizi in argomento resteranno di proprietà esclusiva del Comune e a questi dovranno essere consegnate dal concessionario all'atto della stipula del contratto ed alla scadenza naturale dell'affidamento senza oneri

aggiuntivi.

In caso di mancata fornitura dei dati in argomento entro 15 giorni dalla richiesta formale dell'ente sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 26 – Privacy.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del settore.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione. Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente capitolato, il Dirigente del competente Settore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni della ditta concessionaria, può applicare una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna violazione.

Art. 27 - Divieto di modifiche del contratto introdotte dall'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 28 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010, laddove compatibili con il D.lgs 50/2016.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 29 - Variazioni entro il 20%.

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 30 - Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 31 - Foro competente.

In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo di Napoli Nord.

Art. 32 - Spese contrattuali.

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del Concessionario.

Art. 33 - Tracciabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

**Il Dirigente del Settore
Risorse Strategiche
Dott. Marco Chiauzzi**